

MUNICIPALITÀ 2 ORDINE DEL GIORNO

Su proposta della Commissione Politiche sociali

Il Consiglio delle Municipalità 2, nella seduta del 04 giugno 2024 convocata nei termini di legge con all'ordine del giorno, tra l'altro:

"Richiesta di emanazione di Circolare per chiarimenti circa i criteri e le misure di valutazione utili a dimostrare nelle "situazioni di irreperibilità", la sussistenza della residenza effettiva e continuativa in Italia, nei due anni precedenti la presentazione della domanda A.D.I. in assenza del requisito formale dell'iscrizione anagrafica".

PREMESSO CHE

- ✓ In data 9 Maggio 2024 si è riunita la Commissione Consiliare Politiche sociali per la discussione del seguente ordine del giorno: "Assegno di inclusione: linee di indirizzo per il rilascio delle attestazioni d'inserimento in programmi di cura ed assistenza e certificazioni delle condizioni di svantaggio". Nella seduta in parola è intervenuta anche la dott.ssa Elena Oriente del C.S.S.T. Montecalvario/Avvocata con la quale sono state illustrate le linee di indirizzo per il rilascio della certificazione della condizione di svantaggio e/o partecipazione ai programmi di cura necessari per la presentazione della domanda A.D.I., oltre ad aver discusso delle problematiche legate al mancato accoglimento delle domande ed alla mancanza di linee di indirizzo che indichino quelli che sono i criteri di valutazione da adottare per dare prova nelle c.d. "situazioni di irreperibilità" della sussistenza della residenza effettiva e continuativa in Italia, nei due anni precedenti la presentazione della domanda A.D.I. in assenza del requisito formale dell'iscrizione anagrafica;
- ✓ Come noto, l'assegno di inclusione (A.D.I.), è una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità ed all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, istituita a decorrere dal 1° Gennaio 2024, dall'art. 11 del D.L., 4 Maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni della Legge, 3 Luglio 2023, n. 85;
- ✓ Al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, il richiedente deve essere:
 - 1) cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiorni di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria (di cui al D.lgs. 19 Novembre 2007, n.251);
 - 2) residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo;

- ✓ Una volta riconosciuta o comunque presente l'iscrizione nei registri anagrafici di un Comune italiano, al momento della presentazione della domanda, si pone il tema del possesso del requisito della continuità della residenza sul territorio italiano nei due anni antecedenti;
- In assenza del *requisito formale* d'iscrizione anagrafica in modo continuativo nei due anni precedenti la presentazione della domanda A.D.I., si ritiene che il *requisito sostanziale* possa essere accertato limitatamente ai richiedenti che risultano precedentemente cancellati dai registri anagrafici di un Comune, a seguito di uno dei procedimenti di cancellazione per irreperibilità previsti dall'art. 11, comma 1, lettera c), del Regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223/1989), ad esclusione del caso di cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3°, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o carta di soggiorno.

Ossia, nei casi di irreperibilità innanzi indicati, purché non sia avvenuto un trasferimento all'estero, si ritiene che i requisiti della residenza in Italia, in via continuativa per almeno due anni, possa considerarsi soddisfatto qualora pur in mancanza di una continuità della residenza anagrafica sia dimostrabile l'elemento obiettivo della permanenza continuativa in un Comune italiano;

CONSIDERATO CHE

- ✓ Qualora risulti necessario accertare il luogo di residenza del cittadino nel periodo di irreperibilità, i servizi anagrafici potranno collaborare con i servizi competenti in materia di contrasto alla povertà del Comune di residenza del richiedente l'ADI, per la verifica di elementi oggettivi di riscontro;
- Sono stati segnalati a questa Municipalità, casi di cittadini che all'esito delle verifiche anagrafiche non risultano più iscritti perché cancellati per irreperibilità anagrafica e casi di cittadini attualmente iscritti, residenti per un periodo complessivamente superiore ai cinque anni ma con un'interruzione negli ultimi due anni dovuta a cancellazione per irreperibilità anagrafica che tuttavia nei fatti, nonostante la condizione di irreperibilità, non si sono mai allontanati dal territorio italiano.

Tutto ciò premesso e considerato, alla luce di quanto innanzi esposto con la presente

CHIEDE

al Comune di Napoli, al servizio Programmazione Sociale ed Emergenze Sociali di interessare l'INPS affinché venga emanata una Circolare nella quale vengano definitivamente chiariti i parametri validi ad attestare nelle situazioni di irreperibilità, la sussistenza della residenza effettiva e continuativa nei due anni precedenti la presentazione delle domande A.D.I. tramite oggettivi ed univoci elementi di riscontro per non dare adito ad incertezze applicative della normativa vigente.

Avv. Roberto Marino